

GIURISDIZIONE: Tribunale Amministrativo del Lazio – Latina - Sezione Seconda - Sentenza 21 giugno 2024 n. 451

1. GIURISDIZIONE – Controversie tra casa di cura accreditata ed ente del SSR - Recupero di somme relative a prestazioni di assistenza ospedaliera non concordate – Giurisdizione – Spetta al giudice ordinario

1. Dichiaro il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario per le controversie insorte tra un ente del SSR ed una casa di cura accreditata in seguito all'avvio del procedimento di recupero delle somme relative a prestazioni di assistenza ospedaliera non concordate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dal Disavanzo Sanitario della Regione Lazio e della A.S.L. Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 9 febbraio e depositato il successivo 6 marzo 2018, la società ricorrente, premesso di gestire una struttura di assistenza in regime di accreditamento con il S.S.N., impugna i seguenti atti: a) la nota della A.S.L. Frosinone del 12 dicembre 2017 con la quale l'azienda ha comunicato l'avvio del procedimento di recupero di importi dovuti "*all'esito dei controlli esterni non concordati sulle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti relativi agli anni 2011, 2012 e 2013*"; il provvedimento prot. n. 20581 del 19 aprile 2017 della regione Lazio con cui sono stati trasmessi i risultati dei controlli esterni su "*dimessi in riabilitazione post acuzie anno 2013*".

In pratica all'esito dei controlli eseguiti sulle prestazioni erogate dalla ricorrente negli anni 2011-2013 la A.S.L. ha comunicato alla ricorrente che avrebbe proceduto al recupero delle somme relative agli esiti "*non concordati*" dei controlli sulle "*prime fatture utili*" che la ricorrente avrebbe emesso; la ricorrente era quindi invitata a emettere e inserire sul sistema dei pagamenti una nota di credito corrispondente agli importi da recuperare.

La ricorrente denuncia che gli atti impugnati sono illegittimi: a) per la omissione delle garanzie procedurali, dato che essa non è stata posta nelle condizioni di partecipare al procedimento relativo ai controlli esterni; b) per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e difetto di presupposti; c) per violazione della D.C.A. (decreto del Presidente della regione Lazio in qualità di commissario ad acta) n. 40 del 26 marzo 2012, dato che, in epoca successiva alla entrata in vigore di

tale decreto, la risoluzione delle discordanze sull'esito dei controlli è rimessa a un apposito Collegio arbitrale regionale.

La A.S.L. Frosinone e la regione Lazio si sono costituiti in giudizio e resistono al ricorso di cui eccepiscono la inammissibilità per difetto di giurisdizione e in via subordinata l'infondatezza, dato che i controlli di congruità e appropriatezza che hanno dato origine al recupero delle somme non dovute in corrispondenza di ricoveri ritenuti incongrui o inappropriati sono stati svolti in contraddittorio tra le parti (come risulta dai relativi verbali) e nel ricorso non sono contestate puntualmente le conclusioni raggiunte dalla commissione incaricata delle valutazioni limitandosi la ricorrente a rilievi meramente formali.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Essa è fondata dato che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che le controversie tra l'amministrazione e le strutture sanitarie operanti in regime di accreditamento "*aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza ... appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a. qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie, ovvero le sanzioni amministrative irrogate*"; si tratta infatti di controversie attinenti alla determinazione dei corrispettivi spettanti all'operatore sanitario che quindi sfuggono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dalla norma sopra citata rientrando nella clausola che fa salva la giurisdizione ordinaria in punto di indennità, canoni e altri corrispettivi; in sostanza ad avviso della Cassazione, le controversie sulla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati non attiene in alcun modo all'esercizio, da parte della p.a., di poteri autoritativi e discrezionali e il giudice (ordinario) può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito vantato dal privato accreditato, vagliando la contestata appropriatezza dei ricoveri, non rilevando che "*che l'imposizione patrimoniale possa realizzarsi mediante la riscossione di una sanzione, ovvero con la detrazione del corrispettivo dovuto per l'ordinario svolgimento delle prestazioni, trattandosi soltanto di una modalità attuativa di una pretesa che è intrinsecamente unitaria e che, dunque, rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria*" (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 19 gennaio 2022, n. 1602, id., 27 novembre 2019, n. 31029).

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione dell'esistenza in materia di precedenti giurisprudenziali difformi.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sez. II, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riassunzione a norma dell'articolo 11, comma 2, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Davide Soricelli, Presidente, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario